



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prot. n. 18437/4.3.9/UPE

Bari, 8/5/2015

Ai Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni
della Provincia di

B A R I

Al Sig. Questore

B A R I

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

B A R I

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

B A R I

Al Sig. Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato

B A R I

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale

B A R I

Ai Rappresentanti delle Forze Politiche

LORO SEDI

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 31 maggio 2015.
Trasmissione protocollo d'intesa per la disciplina della propaganda elettorale

Per quanto di competenza, si trasmette il protocollo d'intesa relativo alla disciplina della propaganda elettorale per le consultazioni regionali e comunali di domenica 31 maggio p.v., con eventuale turno di ballottaggio di domenica 14 giugno 2015 (limitatamente alle elezioni comunali), raggiunto in occasione dell'incontro tenutosi il 7 maggio scorso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Rosa Maria Padovano

(Viceprefetto)



Prefettura di Bari

ELEZIONI DEL 31 MAGGIO 2015

PROTOCOLLO D'INTESA

In data 07/05/2015, alle ore 18:00, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni regionali e comunali indette per domenica 31 maggio, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 14 giugno 2015 (limitatamente alle elezioni comunali).

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario Biagio DE GIROLAMO, hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni e delle formazioni politiche per raggiungere un'intesa che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di civile dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lettera h), dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare le norme in vigore che, ispirandosi ai principi costituzionali, prevedono:

-il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Per le elezioni comunali, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, tale divieto decorre dal 30° giorno precedente l'inizio della campagna elettorale (venerdì 1° maggio 2015) e per tutta la durata della stessa;

- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali



Prefettura di Bari

e di quelle **su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della Legge 04 aprile 1956 n. 212 così come modificata dalla Legge 24/4/1975 n. 130) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D. Lgs. n. 42/2004- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Per la parte di propria competenza, **ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati**, per ciascun candidato o lista (D. L.gs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della Legge n. 515/93 e ss.mm.ii.).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della Legge n. 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati. In particolare, che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente che, pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della Legge 04 aprile 1956 n. 212 così come modificato dall'art. 6 della Legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della Legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della Legge n. 130/75);

2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (venerdì 1° maggio 2015) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della Legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della Legge n. 130/75). **Si raccomanda, in particolare, di non apporre striscioni recanti propaganda elettorale su edifici, anche condominiali, che ospitano uffici pubblici ed istituzionali;**



Prefettura di Bari

3. **non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della Legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della Legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

4. **è autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale. E' vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili;**

5. **dal venerdì 1° maggio 2015 al 29 maggio 2015 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.** (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

6. durante detto periodo l'uso di **altoparlanti su mezzi mobili** è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7, comma 2, della legge n. 130/75). Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni (art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610). A tutela del riposo dei ricoverati, si dovrà evitare l'uso di altoparlanti nelle vicinanze di ospedali e case di cura;

7. per tutto il periodo elettorale si stabilisce il divieto di **cortei**, fiaccolate e parate in movimento, ad eccezione di quelli di carattere sindacale e religioso.

Pertanto, in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale, verrà sospesa l'effettuazione dei comizi elettorali;

8. **uso di locali comunali** - a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, sulla base di norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, è consentito mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti;

9. **utilizzo di gazebo** - si richiamano, al riguardo, i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. Pertanto, ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, si ritiene che possa essere consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.



Prefettura di Bari

- all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo;

10 . dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione (**29 maggio 2015**), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 – comma 1 e 2, della Legge n. 28/2000);

11 . dal 15° giorno antecedente quello della votazione (**16 maggio 2015**) sino alla chiusura delle operazioni di voto è **vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della Legge n. 28/2000); va precisato, inoltre, che l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni;

12 . dal giorno antecedente quello della votazione (30 maggio 2015) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda Nei giorni destinati alla votazione è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della Legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della Legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;

13 . nel periodo di divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine a:

uso delle piazze per i comizi, relativamente alla Città di Bari

Per la città di Bari, l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare, d'intesa con la Questura le piazze nelle quali avranno luogo esclusivamente i comizi



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Prefettura di Bari

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

elettorali, secondo una precisa turnazione oraria, con esclusione della possibilità di effettuare in esse, feste, manifestazioni musicali, spettacoli e attrazioni varie.

individuazione delle piazze per i comizi, relativamente a tutti i Comuni della provincia

Le Amministrazioni comunali definiranno l'elenco delle zone in cui si possono svolgere i comizi di propaganda elettorale e si impegnano a pubblicizzare, con i mezzi ritenuti più opportuni, i luoghi così individuati.

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

manifestazioni con finalità politiche

[Handwritten initials]

Lo svolgimento delle manifestazioni per la diffusione dei messaggi di propaganda elettorale, sarà consentito solo nelle piazze in cui non si svolgono comizi elettorali e, comunque, nel rigoroso rispetto delle norme di legge e delle altre norme di disciplina previste dal presente accordo.

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

modalità di svolgimento dei comizi

Ciascun partito si impegna:

- a partecipare alla riunione che si terrà con l'Autorità di P.S., nel corso della quale si procederà al sorteggio delle fasce orarie in cui i singoli partiti potranno tenere i comizi richiesti, questi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al **29 maggio prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00; per le giornate del 28 e 29 maggio**, ultimi due giorni di campagna elettorale, si potrà derogare di un'ora, ossia fino alle 24,00. Sarà, altresì, consentito lo scambio dei turni tra i partecipanti alla competizione elettorale con l'assenso delle Segreterie Politiche locali, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S.;

- a comunicare all'Autorità di P.S. le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l'ora di inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten signature

Prefettura di Bari

Handwritten initials

politiche che partecipano alle elezioni non dovranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura). Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi per il medesimo giorno, sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta;

- a garantire che i limiti di tempo fissati per ogni comizio siano scrupolosamente osservati, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;

- ad evitare di installare altoparlanti e tenere comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole, ovvero nelle immediate adiacenze dei mercati;

- a non recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversari politici nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Handwritten mark

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

Il presente protocollo sarà inviato a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia di Bari affinché ne diano la massima diffusione tra tutti i partiti, le liste civiche ed a tutti i partecipanti alle consultazioni.

Bari, 07 maggio 2015

Handwritten signatures

Handwritten signatures

ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015

ELENCO PIAZZE DEL COMUNE DI BARI DESTINATE A COMIZI

- 1. Piazza della Libertà ***
- 2. Piazza San Ferdinando**
- 3. Piazza Chiesa Russa**
- 4. Largo 2 Giugno**
- 5. Piazza Diaz**
- 6. Carbonara - Piazza Umberto 1° -**
- 7. Ceglie - Piazza Santa Maria del Campo**
- 8. Loseto – Via G. Capriati (Largo antistante Chiesa del Salvatore)**
- 9. Santo Spirito – Largo antistante il campo sportivo comunale di Enzitetto**
- 10. Santo Spirito – Lungomare Cristoforo Colombo**
- 11. Palese – Piazza Capitaneo**
- 12. Zona San Paolo, Via Madre Elena Aiello (largo laterale sede della ex Polizia Municipale)**
- 13. Zona Stanic, Via Martin Lutero (largo antistante Chiesa Santa Sacra Famiglia)**
- 14. San Pio - Piazza Eleonora**

*In ordine a Piazza della Libertà sarà consentito l'uso solo per comizi di coalizione. La piazza sarà, a tal fine, disponibile solo negli ultimi 7 (sette) giorni di campagna elettorale. L'assegnazione avverrà sulla base del sorteggio delle fasce orarie.